

“Allegato 2” Bozza di Convenzione



COMUNE DI VIGARANO MAINARDA

Provincia di Ferrara

Ufficio Tecnico

REGISTRO N. _____

CONVENZIONE tra il Comune di Vigarano Mainarda e l'Organizzazione di Volontariato o Promozione Sociale, per il coordinamento comunale, ascritto al Corpo di Polizia Municipale, della vigilanza zoofila, svolta nel territorio del Comune di Vigarano Mainarda, dalle Guardie Particolari Giurate, volontarie, appartenenti all'Associazione medesima, per la prevenzione e repressione delle infrazioni alle norme generali e locali relative alla protezione degli animali, così come prevedono lo Statuto dell'O.V. ed il decreto di nomina del Prefetto.

Premesso:

- che il Comune di Vigarano Mainarda, allo scopo di realizzare le azioni di informazione, prevenzione e repressione delle violazioni concernenti il maltrattamento degli animali e l'omissione di soccorso degli stessi, l'accattonaggio con impiego di animali, l'omessa iscrizione all'anagrafe canina, l'abbandono di animali, le condotte che generano il randagismo, riconoscendo l'importante funzione del volontariato, ne favorisce lo sviluppo ed esercita il coordinamento organizzativo delle attività nell'ambito della normativa di riferimento;
- che per l'esercizio delle predette funzioni di vigilanza in materia zoofila, rientranti nelle proprie competenze, il Comune si avvale anche di volontari, appartenenti all'O.V., munite di decreto prefettizio, in corso di validità, di nomina a guardia giurata a norma degli articoli 133 e seguenti del T.U.L.P.S. e delle relative disposizioni del Regolamento attuativo, di cui al R.D. 6 maggio 1940, n. 635;
- che il Comune, tramite il proprio Corpo di Polizia Municipale, provvede, in ragione delle suddette finalità e conformemente alla normativa vigente in materia, ad agire in coordinamento e collaborazione ai. volontari nel servizio di vigilanza da queste svolto sull'intero territorio comunale, per le finalità dianzi menzionate;

le parti addivengono alla seguente:

CONVENZIONE

L'anno _____, addì _____ del mese di _____ in Vigarano Mainarda, nella Residenza Municipale per questa scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge

TRA

l'Amministrazione Comunale di Vigarano Mainarda che in seguito sarà chiamata Ente pubblico, con C.F n. 00289820383, rappresentato dall'Arch. **Federica Urselli**, Responsabile del Settore Tecnico, la quale agisce in nome e per conto e nell'interesse del Comune stesso ai sensi degli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 267/2000,

ED

L'Organizzazione di Volontariato o Promozione Sociale, con sede in _____, Via _____, Organizzazione con C.F. _____, iscritta nel registro del volontariato per effetto del D.P.R. n. 206/1993, legalmente rappresentata dal Sig.

_____, quale Presidente _____.

Di seguito definite, anche collettivamente, Parti.

Dato atto:

- che la Legge 11 agosto 1991, n. 266 riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato, come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo promuovendone lo sviluppo nell'autonomia e favorendone l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato e dagli Enti pubblici;
- che la Regione Emilia Romagna, con Legge 3 luglio 1989, n. 23 riconosce la funzione del volontariato per la salvaguardia dell'ambiente, favorendone lo sviluppo e disciplinandone il servizio volontario di vigilanza ecologica;
- che la Legge Regionale Emilia Romagna 4 dicembre 2003, n. 24, recante "Disciplina della Polizia Amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza", prevede la possibilità di utilizzazione del volontariato volta a realizzare una presenza attiva sul territorio, aggiuntiva e non sostitutiva rispetto a quella ordinariamente garantita dalla Polizia Locale, con il fine di promuovere l'educazione alla convivenza ed il rispetto della legalità;

si conviene quanto segue:

Art. 1 – Valore delle premesse

- 1 Le premesse formano parte integrante della presente Convenzione, che costituisce anche il regolamento per l'esecuzione del servizio svolto dai volontari che operano sul territorio comunale, appartenenti all'O.V.

Art. 2 – Obiettivi ed oggetto della Convenzione

- 1 Oggetto della presente Convenzione è la realizzazione di una presenza attiva sul territorio comunale, delle Guardie volontarie, appartenenti all'O.V. intesa come servizio pubblico volontario, aggiuntivo e non sostitutivo di quello ordinariamente svolto dalla Polizia Locale, con il fine di collaborare con questa nel promuovere l'educazione e il rispetto della legalità, con riferimento alle competenze specificate nei commi seguenti. Lo spirito della presenza del volontario sarà improntato ad un'azione che, mediante un'attenta capacità di ascolto della comunità cittadina, contribuisca anche allo sviluppo di una maggiore presenza e visibilità del Comune nello spazio pubblico urbano, delle attività di informazione rivolte ai cittadini, del senso civico per un maggior rispetto delle regole poste a tutela del benessere degli animali.
- 2 La difesa e la salvaguardia del benessere degli animali da comportamenti che possano mettere a rischio non soltanto la qualità della vita di questi, ma anche l'igiene e la salubrità delle persone, costituiscono pertanto gli essenziali obiettivi della presente Convenzione. Essi sono perseguiti prevenendo ed anche reprimendo le violazioni penali e amministrative, in applicazione delle vigenti disposizioni in materia di tutela degli animali. Sono altresì perseguiti sensibilizzando il cittadino sulle norme poste a tutela del benessere degli animali e stimolandolo verso una cultura ambientale, mediante un'azione sinergica tra il Comando di Polizia Municipale di Vigarano Mainarda, con l'eventuale supporto tecnico professionale dell'A.S.L., ed il servizio di vigilanza eco-zoofila svolto dai volontari operanti sul territorio comunale, appartenenti all'O.V.
- 3 In conformità con quanto stabilito tra il Coordinatore dell'O.V. ed il Comando di Polizia Municipale e con eventuali indicazioni provenienti dall'ASL, il personale volontario, specificamente, agisce per attuare un contrasto ai comportamenti che consistono nel maltrattamento degli animali, nell'abbandono ed omissione di soccorso degli stessi, nell'impiego di questi per praticare l'accattonaggio, nell'omessa iscrizione all'anagrafe canina; previene e contrasta, inoltre, le condotte tanto attive quanto omissive che generano il randagismo, nonché il fenomeno delle esche avvelenate. I volontari, collaboreranno infine per

la vigilanza sulle colonie feline censite, in stretto contatto con i competenti uffici del Comune di Vigarano Mainarda.

- 4 Sono Parti della presente Convenzione, nelle persone dei sottoscritti firmatari che le rappresentano agendo in nome e per conto di esse, il Comune di Vigarano Mainarda, e l'O.V.

Le Parti, per quanto di rispettiva competenza, s'impegnano a collaborare per la realizzazione dei suddetti obiettivi.

Art. 3 – Qualifiche volontari e loro impiego

- 1 Per lo svolgimento delle attività indicate nell'articolo 2, i volontari devono essere in possesso della nomina prefettizia a "Guardia Particolare Giurata", a norma delle disposizioni del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e del relativo Regolamento, fermo restando quanto stabilito dal R.D. 26.9.1935, n. 1952, in ordine alla vigilanza sul servizio delle Guardie particolari giurate, che compete al Questore.
- 2 Alle Guardie volontarie che, a seguito del decreto prefettizio di nomina previsto dalle vigenti disposizioni del Testo Unico di Pubblica Sicurezza, abbiano ottenuto la nomina a "Guardia Particolare Giurata", è riconosciuta, ai fini delle norme penali, la qualità di pubblici ufficiali ed agenti ed ufficiali di P.G. così come previsto dall'art.6 della L.189/2004 e successive modifiche ed integrazioni
- 3 Per gli effetti del comma precedente, le Guardie volontarie, che ai sensi dell'art. 13 della L. 24.11.1981, con le modalità e nei limiti delle proprie attribuzioni, sono soggetti incaricati del controllo sull'osservanza delle disposizioni specificamente indicate nell'art. 2. Per l'accertamento delle violazioni alle suddette norme di competenza, le Guardie volontarie possono assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora; ad operazioni tecniche, a rilievi descrittivi, fotografici e videoriprese; al sequestro cautelare delle cose assoggettabili a confisca amministrativa, nei modi e nei limiti con cui il Codice di Procedura Penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria.
- 4 Le Guardie volontarie esercitano le funzioni e rivestono la qualità di pubblico ufficiale stabilite nel presente articolo, esclusivamente durante il servizio. Dette disposizioni organizzative saranno formulate sulla base della disponibilità del personale volontario, che l'O.V. avrà comunicato al Comando di Polizia Municipale. Tali disposizioni indicheranno, anche nominativamente, l'identità delle Guardie volontarie incaricate dell'esecuzione del servizio.
- 5 L'O.V. assicura che le attività siano rese con continuità per il periodo preventivamente concordato e s'impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione al Comandante o all'Ufficiale da questi appositamente delegato, delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività, nonché a comunicare le eventuali sostituzioni dei volontari.
- 6 L'impiego del personale suddetto è attuato, altresì, mediante la predisposizione e l'osservanza di specifiche norme di comportamento contenute nelle disposizioni seguenti, in particolare negli articoli 5, 6, 7, 8 della presente Convenzione e nel rispetto di quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Art. 4 – Registro delle Guardie Zoofile Volontarie

- 1 L'O.V. propone al Comando del Corpo Polizia Municipale i nominativi dei volontari disponibili al servizio, da inserire in uno specifico registro, che sarà istituito e mantenuto su supporto informatico presso il Comando stesso.
- 2 Nel registro di cui al comma precedente, per ogni Guardia vengono annotati e costantemente aggiornati:
 - a. i dati anagrafici;

- b. gli estremi del decreto prefettizio di nomina;
- c. i titoli e i corsi di perfezionamento e/o aggiornamento sostenuti;
- d. le eventuali sanzioni subite ai sensi dell'art. 9.

Art. 5 – Formazione, aggiornamento, copertura assicurativa

- 1 L'O.V. garantisce che i propri volontari, inseriti nelle attività oggetto della presente Convenzione, posseggono le necessarie cognizioni tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento del servizio. Il Coordinatore provinciale si impegna affinché i volontari siano costantemente aggiornati e svolgano corsi di formazione anche predisposti e realizzati dal Comune.
- 2 I volontari parteciperanno, altresì (sempre in base alla disponibilità del proprio personale volontario), alla formazione svolta in aula e sul campo, eventualmente offerta dall'ASL a favore di Associazioni zoofile e cittadini, sui medesimi temi.
- 3 L'O.V. garantisce l'idonea copertura assicurativa dei volontari per gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dei servizi di competenza, per la responsabilità civile verso terzi e la tutela legale, relativamente alle attività programmate e regolarmente svolte, secondo quanto stabilito dall'art. 4 della Legge 11 agosto 1991, n. 266 e dalla L.R. Emilia Romagna 3 luglio 1989, n. 23.

Art. 6 - Segni distintivi di riconoscimento

- 1 Ai volontari, durante il servizio disciplinato nella presente Convenzione, è fatto obbligo di indossare l'abbigliamento d'ordinanza approvato dalla Prefettura di Ferrara quale segno di riconoscimento della vigilanza svolta. E' proibito l'uso di detto abbigliamento al di fuori dell'orario di servizio specificamente comandato.
- 2 Le caratteristiche dell'abbigliamento, dei segni distintivi e d'identificazione dei mezzi utilizzati dalle Guardie volontarie durante l'espletamento della vigilanza in parola, non devono essere tali da ingenerare confusione con quelli degli organi di Polizia dello Stato e di Polizia Locale.

Art. 7 - Organizzazione del servizio

- 1 Salvo quanto specificato nel comma 6°, l'attività di vigilanza delle Guardie volontarie è svolta in pattuglia composta almeno da due Guardie appiedate o a bordo di veicoli, conformemente alle disposizioni impartite dal Coordinatore che verranno comunicate dal Comandante o dall'Ufficiale delegato al coordinamento della vigilanza convenzionata. Ad ogni pattuglia di Guardie volontarie sono assegnati una zona di vigilanza, un orario di servizio e uno specifico incarico, determinato dal contenuto della segnalazione che perverrà al Nucleo ed alla sua successiva analisi.
- 2 Analogamente, il Comandante o l'Ufficiale delegato, segnaleranno al Coordinatore la necessità di un intervento dei volontari che lo organizzerà in base agli standard abituali del nucleo ed alla disponibilità del personale volontario.
- 3 Il servizio di vigilanza, in conformità e per gli effetti previsti nell'art. 3, è svolto esclusivamente nelle modalità stabilite nell'Ordine di Servizio delle Guardie volontarie. Esigenze particolari verranno segnalate dal Coordinatore al Comandante o dall'Ufficiale delegato e/o viceversa.
- 4 I servizi di vigilanza in abiti borghesi, per motivi specifici e determinati, sono previamente segnalati dal Coordinatore al Comandante o all'Ufficiale delegato.
- 5 Ogni pattuglia di Guardie volontarie è dotata di propri blocchi per verbali di accertamento e contestazioni illeciti.
- 6 Il Comandante o l'Ufficiale delegato in sua vece possono anche richiedere all'O.V. servizi di vigilanza in cui la pattuglia sia formata da una Guardia volontaria e da un Agente del Corpo

Polizia Municipale. Il Comune può anche richiedere di organizzare ispezioni o controlli che prevedano l'affiancamento delle Guardie volontarie al Servizio Veterinario AUSL per le verifiche di competenza anche su indicazione delle Guardie stesse.

- 7 L'O.V. mette a disposizione il proprio mezzo di servizio, per l'esecuzione dei servizi.
- 8 In materia di diritti all'informazione e all'accesso alla documentazione amministrativa prodotta nell'esercizio dell'attività di vigilanza volontaria svolta dalle Guardie volontarie, si osservano le disposizioni sul procedimento stabilite dalla Legge n. 241/2990 s.m.i., con particolare riferimento al Capo V;
- 9 I volontari dell'O.V.:
 - NON svolgeranno compiti e controlli tipici della Polizia Stradale;
 - NON effettueranno servizi continuativi e/o di pronto intervento;

Art. 8 - Norme di comportamento

- 1 Ogni Guardia volontaria, durante l'espletamento del servizio di vigilanza è tenuta all'osservanza di quanto previsto dalle disposizioni legislative, dai regolamenti nazionali e locali, dalle direttive regionali in materia;
- 2 Le Guardie volontarie, nell'esecuzione del servizio di vigilanza, devono:
 - a. operare con prudenza, diligenza e perizia, mantenendo un comportamento imparziale ed obiettivo in ogni circostanza;
 - b. assicurare corrette azioni di relazione e di comportamento nei confronti dei soggetti sottoposti al controllo;
 - c. mantenere un comportamento di riservatezza riguardo al servizio di vigilanza e agli atti conseguenti, rispettando quanto previsto dalle norme vigenti in materia;
 - d. collaborare, nei limiti delle rispettive competenze, con la Polizia Locale e con le Forze dell'Ordine;
 - e. svolgere il servizio esclusivamente nelle zone e negli orari assegnati;
 - f. qualificarsi sia verbalmente, sia mediante l'esibizione della tessera di riconoscimento rilasciata dal Comune e del decreto di nomina a Guardia particolare volontaria, da portare sempre al seguito;
 - g. indossare, durante l'espletamento dell'attività di vigilanza, il vestiario in conformità di quanto prestabilito nell'art. 6;
 - h. non recare con sé armi di alcun tipo, anche se regolarmente autorizzate al porto d'armi;
 - i. al termine del servizio informare il Coordinatore delle attività svolte;
 - j. effettuare le contestazioni di violazioni amministrative attenendosi scrupolosamente alla normativa vigente ed alle disposizioni di servizio ricevute, compilando in modo chiaro e completo i verbali, quando opportuno supportati da documentazione fotografica di cose e animali;
 - k. redigere i verbali d'infrazione sul luogo e nell'immediatezza del fatto, quando possibile alla presenza del trasgressore, cui va rilasciata copia; qualora la contestazione immediata non sia possibile, la Guardia volontaria deve indicarne i motivi, per iscritto, nel verbale stesso;
 - l. consegnare i verbali di violazione redatti al proprio Coordinatore; copia di tutti gli atti verrà recapitata, via e-mail, al Comando di Polizia Municipale;
 - m. rispettare scrupolosamente, nella guida dei veicoli utilizzati durante la vigilanza, le norme che disciplinano la circolazione stradale;
 - n. riferire, senza ritardo, al Comando di Polizia Municipale o ad altro organo di polizia giudiziaria, ogni notizia su fatti che, pur esulando dai compiti di vigilanza eco-zoofila, integrino fattispecie di reato o che, comunque, possano essere motivo di turbativa o di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica; nonché ogni informazione utile per la prevenzione e la repressione degli illeciti nelle materie di competenza;

- o. informare immediatamente il Coordinatore Provinciale dell'eventuale smarrimento della tessera di riconoscimento;

Art. 9 – Sanzioni disciplinari

- 1 Ferme restando le responsabilità civili e penali, la Guardia volontaria che si renda responsabile di violazioni delle disposizioni relative alle modalità di svolgimento del servizio o delle norme di comportamento di cui ai precedenti articoli 5, 6, 7, 8 sarà soggetta alle sanzioni disciplinari previste dalla vigente normativa.

Art. 10 - Obblighi specifici del Comune

- 1 Il Comune, oltre a quanto già previsto in altre parti della Convenzione, s'impegna anche a:
- a. concorrere alla promozione delle iniziative intese a divulgare gli obiettivi della presente Convenzione;
 - b. concorre, mediante il Comando di Polizia Municipale, all'organizzazione del servizio di vigilanza svolto dalle Guardie volontarie dell'O.V.;
 - c. favorire attività di formazione e aggiornamento delle Guardie in collaborazione con Polizia Municipale, ASL o altri Enti;
 - d. assicurare l'intervento di personale del Corpo Polizia Municipale a supporto delle Guardie volontarie nei casi in cui esse segnalino al Comando fatti che integrino fattispecie di reato o che, comunque, rientrino nelle ipotesi indicate nell'art 8, comma 2°, lett. o).

Art. 11 - Durata ed efficacia della Convenzione

- 1 La presente Convenzione decorre dalla data della relativa sottoscrizione e avrà la durata di dodici mesi.
- 2 Ciascun contraente può risolvere la presente Convenzione in ogni momento, previa diffida di mesi due, per provata inadempienza dei rispettivi impegni delle Parti, previsti in questo atto, senza oneri a proprio carico se non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese sostenute fino al ricevimento della diffida.
- 3 Almeno 60 giorni prima della scadenza, le Parti si incontreranno per valutare i risultati delle attività compiute, le risorse disponibili e per predisporre gli eventuali atti volti a dare seguito alla Convenzione. A tale scopo, verrà stilato un documento finale di sintesi e di valutazione, con particolare attenzione ai seguenti indicatori: a) pertinenza ed efficacia dell'attività svolta dai volontari dell'O.V., per il conseguimento degli obiettivi prefissati nella convenzione; b) fatti di rilevante interesse accaduti nello svolgimento dei servizi; c) gradimento della popolazione in riferimento alle possibilità di interazione tra cittadini, Amministrazione Comunale e Guardie volontarie; d) grado di soddisfazione del Comando di Polizia Municipale e delle Forze di Polizia sull'operato delle Guardie volontarie.
- 4 La presente scrittura privata è registrabile solo in caso d'uso. Ed è esente dell'imposta di bollo ex art. 27 bis della tabella allegata B del D.P.R. 642/72.
- 5 Il presente atto, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti in unico originale, nei modi e nelle forme di legge, in segno di piena accettazione.

12. Rimborso spese

Dall'Amministrazione Comunale viene individuata la somma di Euro 400,00, a titolo di rimborso spese per le attività di vigilanza svolte sul territorio comunale di Vigarano Mainarda dall'O.V..

Il rimborso verrà effettuato con un bonifico bancario: Euro 200,00 all'atto della stipula della presente e il restante al termine della stessa.

Codice IBAN: _____

Causale: rimborso O.V.

Art. 13 - Elezione di domicilio e foro competente

Le Parti eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi legali.

- 1 Per tutte le contestazioni che dovessero insorgere per causa, in dipendenza o per l'osservanza, l'interpretazione ed esecuzione della presente Convenzione, è competente l'Autorità Giudiziaria ordinaria del Foro di Ferrara.

Art. 14 - Rinvio alla normativa

Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione, le Parti fanno riferimento alla vigente normativa nazionale e regionale in materia.

Le Parti, con la stipulazione della presente Convenzione, dichiarano esplicitamente di avere concordato di comune intesa e in buona fede, senza riserva alcuna, tutti i patti della stessa.

Vigarano Mainarda (FE), _____

Per il Comune di Vigarano Mainarda,
Responsabile Ufficio Tecnico, Arch. Federica Urselli

Per l'O.V.
il Presidente
